

Notizie e novità

La Cassazione e l'arte della formazione

Ing. Fabio Rosito

Le sentenze della Cassazione devono essere un momento, anche per chi si occupa di sicurezza, per prendere, o ri-prendere, coscienza di elementi essenziali allo svolgimento della propria attività. In questo articolo, si vuole analizzare, dal punto di vista tecnico, la sentenza della Cassazione 23/09/2014, n. 38966.

L'infortunio capitato è una lesione durante l'uso di una pressa troncatrice. La dinamica, dal resoconto, riporta che il lavoratore si trovava in posizione laterale rispetto alla piegatrice appoggiandosi con la mano alla piegatrice situata posteriormente. Azionando la troncatrice, si avviava anche la piegatrice che provocava il danno al lavoratore.

La Cassazione, rispondendo al ricorso del datore di lavoro, esprime alcuni concetti di estrema importanza:

1) "è indubitabile che anche un comportamento trascurato o imprudente del lavoratore non costituisce comportamento abnorme, idoneo pertanto ad elidere la relazione eziologica tra evento illecito e condotta trasgressiva del debitore di sicurezza". Questa frase ribadisce, se ancora ce n'è bisogno, che la tutela del lavoratore non si attua, esclusivamente, alle operazioni e manovre di routine, lineari e corrette, ma anche a quelle prevedibili sebbene non conformi alle procedure. Overo, il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi e nell'adozione delle misure di contrasto, deve considerare anche quelle manovre che, sebbene non rientrino nelle procedure corrette, possono verificarsi per incuria del lavoratore. Questo non vuol dire che si deve prevedere qualsiasi comportamento ma che se una manovra, sebbene errata, può essere svolta per semplice disattenzione, non si può escludere dall'ambito di tutela e va, pertanto, gestita in qualche modo;

2) riguardo la formazione, al datore di lavoro è stata addebitata un'insufficienza dell'attività. Dal racconto, il datore di lavoro aveva consegnato ai lavoratori un documento informativo e aveva sottoposto i lavoratori ad un corso di 5 minuti tenuto da un lavoratore esperto. Interessante la citazione della sentenza di appello: "l'effettivo rispetto dell'obbligo di una formazione adeguata ad allertare l'attenzione del dipendente soprattutto quando, come nel caso in esame, e un anno dopo il corso, veniva impiegato per la prima volta in quel tipo di mansioni". Questo elemento pone l'accento su come la formazione rivesta carattere essenziale nel processo di riduzione dei rischi, tanto da risultare inutile se viene erogata molto tempo prima dell'adibizione alla mansione a rischio. La formazione viene delineata, finalmente, come un vero e proprio processo educativo e non solo di mera trasmissione di informazioni. Sempre riguardo la formazione: "in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro e ciò perchè l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge". L'esperienza non può derogare la formazione, così come non è pensabile che questa si trasferisca automaticamente da un lavoratore che ne è in possesso ad uno che ne è sprovvisto, per semplice emulazione.

La sentenza, però, si chiude con una frase importantissima: "per garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non la mera osservanza formale dei precetti, deve prevedere momenti di verifica dei risultati: insomma l'attività di formazione è necessariamente un'attività pocedimentalizzata." Tradotto: non c'è formazione senza verifica ma non si parla del test di fine corso, ma di una verifica reale dell'impatto che la formazione e l'addestramento hanno avuto sui lavoratori. Si pensi ad una verifica sul campo, eventualmente svolta dai preposti, che devono evidenziare se il corso sulla sicurezza elettrica, svolto un mese prima, ha realmente comportato alcuni cambiamenti nei comportamenti o meno. Una rivoluzione necessaria che tutti noi dobbiamo obbligatoriamente prendere in considerazione.





Novità costruzioni e green economy

Dott. Umberto Aprile

La Camera dei Deputati ha annunciato il 13 novembre, l'approvazione definitiva del disegno di legge "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (C. 2093-A): il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

La norma, è il "Collegato ambientale" alla legge di stabilità per il 2014 e contiene misure in materia di valutazioni ambientali, energia, acquisti "verdi", gestione dei rifiuti, difesa del suolo, risorse idriche.

Abbiamo visto, sempre su queste pagine le novità che riguardano il mondo della tutela ambientale. Diverse sono però le disposizioni che riguardano anche il mondo dell'edilizia.

L'articolo 23 del DDL del Collegato Ambientale (non ancora approvato) prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

La Camera, in un lungo dossier segnala che nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito il comma 2, che modifica la disciplina relativa agli interventi di "nuova costruzione" del T.U. dell'edilizia, assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sopprimendo il riferimento ai manufatti "installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti", che nella normativa vigente sono esclusi dal novero dei predetti interventi.

Durante l'esame della Commissione, è stato inserito anche un comma 3 all'articolo 23, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative, in caso di abusi realizzati su aree ed edifici, e la loro destinazione alla demolizione delle opere abusive e alla rimessione in pristino delle aree.

Un'ulteriore disposizione che riguarda il mondo dell'edilizia è contenuta nel nuovo articolo 24 bis del DDL del Collegato ambientale, introdotto in Commissione: con esso si disciplinano i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico. Introdotto anche un articolo 26 bis che interviene sull'applicazione dei sovracanonici idroelettrici agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.



Prodotti di quarta gamma: disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione

Giuseppe Gigliotti

Sono prodotti di quarta gamma le verdure e gli ortofruttili freschi che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità finalizzati a garantirne la sicurezza igienica e la valorizzazione, seguendo le buone pratiche di lavorazione.

Pertanto, si definiscono prodotti ortofruttili di quarta gamma la frutta, la verdura e, in generale, gli ortaggi freschi, a elevato contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo.

E' stato emanato il decreto di attuazione della legge 13 maggio 2011 n. 77 che stabilisce i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofruttili di quarta gamma; i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofruttili destinati alla preparazione in prodotto di quarta gamma; le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni della stessa a tutela del consumatore.

L'art. 5 stabilisce che le autorità competenti per il controlli sanitari tengono conto dei programmi e delle procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi di sicurezza HACCP adottati dall'operatore del settore alimentare.

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofruttili di quarta gamma siano mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C. Viene consentita l'aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi in quantità non superiore al 40% in peso del prodotto finito.

Oltre alle norme in vigore, sulla confezione dei prodotti ortofruttili di quarta gamma devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) In un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

- a. "prodotto lavato e pronto per il consumo", o
- b. "prodotto lavato e pronto da cuocere".

Il termine "prodotto" può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso;

b) Le istruzioni per l'uso per i prodotti da cuocere;

c) La dicitura: "consumare entro due giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza". Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra.

Gli imballaggi devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti esterni.

Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofruttili di quarta gamma, dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo.

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

RSPP interno: cosa si intende?

Ing. Fabio Rosito

Come sapete, tutte le aziende devono aver identificato un soggetto che svolga i compiti di RSPP, ovvero di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Questi può essere un consulente esterno, un interno oppure il datore di lavoro.

Per quanto concerne il datore di lavoro, si ricorda che questa facoltà è riservata solo ad alcune tipologie di aziende "semplici", riportate nell'allegato II D.Lgs. 81/2008:

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

Riguardo l'RSPP consulente esterno, questo è sempre permesso, eccezion fatta per alcune tipologie di azienda la cui complessità, richiede la scelta di RSPP interni. Queste sono:

- a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) centrali termoelettriche;
- c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
- d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Questo requisito, già presente all'interno del D.Lgs. 626/94, è stato sempre interpretato come se i membri del Servizio di Prevenzione e Protezione, siano essi RSPP o ASPP, dovessero essere inquadrati con forme contrattuali quali dipendenti a tempo indeterminato.

L'interpello 24/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, va a toccare proprio questo punto della norma, ribaltando il sentire comune ma introducendo un valore intrinseco alla parola "interno" molto più che formale: "si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 – egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda".

Appare evidente la spinta innovativa di questa indicazione che permette, quindi, di istituire, anche nelle aziende di cui ai precedenti punti, un servizio misto interno ed esterno, costituito, eventualmente, da un RSPP esterno, ma incardinato nelle dinamiche aziendali, coadiuvato da ASPP interni, ovvero presenti in azienda con una certa costanza.

Questa visione innovativa, esula la semplice questione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno ma dà l'idea di come il D.Lgs. 81/2008 vada letto sempre più in un'ottica di effettività dei diversi requisiti e non solo nel loro mero adempimento formale. Chiede a tutti un vero cambio di prospettiva su come vediamo la normativa: non più un mero elenco di adempimenti, ma un'interiorizzazione di principi basilari che trascendono alcuni giochetti più di carta che di sostanza.

<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%2024-2014.pdf>

Documento di valutazione dei rischi: novità dalla Legge Comunitaria n. 161/2014

Ing. Fabio Rosito

Il D.Lgs. 81/2008, in linea con quanto già previsto dal D.Lgs. 626/94, impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di redigere il documento di valutazione dei rischi.

Questo obbligo viene, troppo spesso, semplificato con la sola seconda parte relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi. Eppure, l'obbligo è molto più articolato e "reale" di una semplice compilazione di un documento.

Interessante, a tal proposito, quando indicato all'art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/2008: "1. La valutazione [...] anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, [...]"

Appare chiaro, dalla frase precedente, che la valutazione dei rischi non è da intendersi come la redazione del documento ma come processo mentale che spinge il datore di lavoro nelle scelte quotidiane, da quelle strategiche a quelle più basilari quali l'acquisto di attrezzature di lavoro o prodotti chimici.

Gli adempimenti previsti dall'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, sono quindi due:

- 1) provvedere alla valutazione dei rischi da intendersi come processo mentale con cui il datore di lavoro valuta i rischi a cui sono esposti i propri lavoratori (dipendenti e non) e che ne influenza le scelte;
- 2) redazione del documento di valutazione dei rischi dove rende formale quel processo mentale e le decisioni che ne sono scaturite.

La normativa ha sempre previsto, per la redazione del documento di valutazione dei rischi, un certo tempo di adeguamento:

In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi entro 90 giorni.

In caso di modifica delle condizioni di rischio, il termine entro cui aggiornare il documento, scende a 30 giorni.

In entrambi i casi, però, la valutazione dei rischi di cui al punto 1, deve essere immediatamente effettuata perché è da quel processo mentale che possono scaturire delle scelte "buone" o "cattive". Di nuovo, si ripropone questa separazione tra l'obbligo reale della valutazione dei rischi, dall'obbligo formale del documento.

La Comunità Europea, però, ha sempre considerato questa diversificazione, fallace. Il datore di lavoro dovrebbe far coincidere il documento di valutazione dei rischi con il processo mentale di valutazione dei rischi. Tale differenza di veduta ha provocato diverse sanzioni al nostro Paese che, ora, prova a sanare con una modifica normativa.

Ecco le modifiche intervenute:

L'articolo 28 comma 3-bis prevedeva:

"3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività."

Con la modifica apportata, è stata aggiunta la frase:

"Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"

Analogamente, riguardo le modifiche all'attività, l'art. 29 comma 3 recitava:

"3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali."

Invece, a seguito della modifica, al testo sopra riportato, viene aggiunta la seguente frase:

"Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il



rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

Cosa comporta tutto questo? In buona sostanza, il datore di lavoro, in caso di costituzione di una nuova azienda o modifica di una esistente, dovrà aggiornare la valutazione dei rischi, che ha in testa, e dovrà adottare gli interventi finalizzati alla riduzione dei rischi valutati e, da questo momento, dovrà essere in grado di dare evidenza oggettiva di questi interventi attraverso adeguata documentazione, ben prima della predisposizione del documento di valutazione dei rischi.

Gli esempi si sprecano, ma proviamo con uno semplice: rompo un trapano, vado a comprarne uno nuovo e ne scelgo uno che emette meno rumore perché era uno dei problemi che mi affliggeva con il trapano precedente. Dovrò dare evidenza documentale che, nella scelta del trapano nuovo, questo è stato uno degli elementi che mi hanno fatto optare per un modello piuttosto che per un altro. L'adempimento potrebbe anche risolversi con una nota interna all'ufficio acquisti: “nella scelta del trapano nuovo, dare particolare rilevanza al valore di rumore emesso dall'utensile privilegiando i trapani meno rumorosi”.

Per quanto riguarda le nuove attività, la modifica, riguardano l'intera attività e non solo una singola modifica giustificabile puntualmente, sembra richiamare la necessità di un documento di valutazione dei rischi preliminare all'inizio dell'attività, basato sulla conoscenza attuale dei rischi e delle procedure di lavoro, da affinarsi entro la fine dei primi tre mesi di vita dell'azienda.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/10/14G00174/sg>

Sicurezza sul lavoro, nuovi interpelli del Ministero 6 ottobre 2014

Arch. Stefano Berardi

Publicato dal Ministero del Lavoro un nuovo interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I nuovi quesiti datati 6 ottobre 2014 affrontati dalla Direzione generale per l'attività ispettiva sono:

Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;

Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione;

I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori;

Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza;

Visite mediche al di fuori degli orari di servizio;

Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo;

Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'RSPP deve avere un budget a disposizione? La risposta della Commissione Interpelli

Dott. Aldo Olivero

Il 6 ottobre la Commissione Interpelli ha risposto ad un quesito avanzato dall'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco per avere chiarimenti sul termine “mezzi adeguati” (“il SPP deve disporre di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati) contenuto nell'articolo 31 comma 2 del D.Lgs. 81/2008. In particolare nel quesito si chiede di sapere se “nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste”.

E al riguardo si osservava che, ai sensi dell'art. 2, lett. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Il tema è sicuramente interessante, visti soprattutto i compiti che vengono loro assegnati dall'art. 33 del Testo Unico (individuare i fattori di rischio, elaborare misure preventive e protettive, ecc...). In merito a tale quesito, la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Le previsioni dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33,

Scadenze

Vi ricordiamo le scadenze previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

Ogni sei mesi:

- controllo semestrale dei mezzi e dei dispositivi di protezione antincendio (es. estintori, idranti, naspi porte REI, ecc...)

Annualmente:

- Riunione periodica per le aziende con più di 15 addetti;
- Aggiornamento della formazione dell'RLS;
- Prova di evacuazione nelle aziende con più di 10 addetti o soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (CPI)

Ogni due anni:

- Aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato;
- Verifica dell'impianto di messa a terra (se biennale);

Ogni tre anni:

- Aggiornamento del corso di formazione per incaricati del primo soccorso;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti chimici;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad amianto;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici;
- Aggiornamento della formazione per gestori di pubblici esercizi con somministrazione di cibi e bevande;

Ogni quattro anni:

- Ripetizione delle valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni ecc.);
- Aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi e di coloro che svolgono attività che richiede posizionamento mediante funi;
- Verifica dell'impianto di messa a terra (se quinquennale);

Ogni cinque anni:

- Aggiornamento della formazione dell'RSPP, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

11 gennaio 2013:

- termine per la formazione dei lavoratori già assunti all'11 gennaio 2012

16 febbraio 2013:

- termine entro il quale sostituire le maniglie e i maniglioni antipanico non marcati CE con maniglie e maniglioni etichettati.

30 maggio 2013:

- termine della validità dell'autocertificazione di valutazione dei rischi, da sostituire con il documento di valutazione dei rischi.

11 luglio 2013:

- termine per la formazione di preposti e dirigenti già assunti all'11 gennaio 2012

31 maggio 2014:

- termine per la presentazione della dichiarazione "F-Gas 2013" riguardante i sistemi fissi di refrigerazione.



Scadenze

31 dicembre 2014:

- termine per l'adeguamento emissivo dei generatori di calore a gas naturale, GPL, gas di città e gasolio.

1 settembre 2014

- termine entro il quale i generatori di calore dovranno rispettare i limiti di NOX previsti dalla D.G.R. 46-11968 ed entro il 01/09/2020 dovranno rispettare i valori energetici indicati nel decreto.

30 maggio di ogni anno:

- scadenza per la comunicazione dei dati sui gas fluorurati per impianti fissi di refrigerazione e condizionamento con carica superiore ai 3 kg.

Controllo rendimento energetico:

- Impianti a metano o gpl:
 - <35 kW 2-4 anni
 - >35 kW annuale
- Altri combustibili liquidi o gassosi : annuale

Bollino verde

Impianto >35 kW ogni 2 anni

Impianto <35 kW ogni 4 anni

Ogni 5 o 10 anni:

- Scadenza dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.).



S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

Scadenze formazione

Figura	Note	Durata del corso	Aggiornamento
RSPP datore di lavoro	Solo per: 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori 3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori 4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori	16 ore 16 ore rischio basso 32 ore rischio medio 48 ore rischio elevato	- 6 ore/5 anni rischio basso 10 ore/5 anni rischio medio 14 ore/5 anni rischio elevato
Dirigenti	Devono aver ricevuto una delega di funzioni secondo l'art. 16 del D.Lgs. 81/08	16 ore	6 ore/5 anni
RLS	Deve essere presente in tutte le aziende. Dove i lavoratori decidono di non eleggere un rappresentante interno, il datore di lavoro dovrà richiedere un RLS territoriale.	32 ore	4 ore/anno 15-50 addetti 8 ore/anno >50 addetti
Preposti		8 ore	6 ore/5 anni
Lavoratori	Già ora tutti i lavoratori devono essere formati e informati circa i rischi cui sono esposti, le misure adottate e i comportamenti da tenere ai fini della prevenzione incendi.	8 ore rischio basso 12 ore rischio medio 16 ore rischio elevato	6 ore/5 anni
Incaricati antincendio	Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 5 addetti In ogni momento, in azienda deve essere presente almeno un incaricato.	4 ore rischio basso 8 ore rischio medio 16 ore rischio elevato	2 ore/3 anni rischio basso 5 ore/3 anni rischio medio 8 ore/3 anni rischio elevato
Incaricati primo soccorso	Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 5 addetti In ogni momento, in azienda deve essere presente almeno un incaricato.	12 ore gruppo B e C 16 ore gruppo A	4 ore/3 anni gruppo B e C 6 ore/3 anni gruppo A

Obbligatorio per legge

Obbligatorio in base all'Accordo Stato Regioni sulla formazione (21 dicembre 2011)

Consigliato dalla Circolare Vigili del Fuoco del 23/02/2011

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

Scadenze formazione

Figura	Note	Durata del corso	Aggiornamento
Addetto PES/PAV	Corso per personale addetto alle manutenzioni con parti elettriche, come stabilito dalla CEI 11/27	16 ore	Ogni anno (consigliato)
Carrelli elevatori	Se un addetto usava l'attrezzatura già prima di marzo 2013 ma non aveva mai ricevuto una formazione, entro marzo 2015 dovrà frequentare il corso completo (4 ore se aveva ricevuto una formazione con durata non conforme all'Accordo)	12 ore carrelli industriali 12 ore carrelli a braccio telescopico 12 ore carrelli telescopici rotativi 16 ore per tutti i modelli	4 ore/5 anni
Piattaforme elevabili	Come sopra	8 ore con stabilizzatori 8 ore senza stabilizzatori 10 ore per tutti i modelli	4 ore/5 anni
Gru su autocarro	Come sopra	12 ore	4 ore/5 anni
Gru a torre	Come sopra	12 ore gru rotazione in basso 12 ore gru rotazione in alto 14 ore per tutti i modelli	4 ore/5 anni
Gru mobili	Come sopra	14 ore	4 ore/5 anni
Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile	Come sopra	22 ore	4 ore/5 anni

Obbligatorio per legge

Obbligatorio in base all'Accordo Stato Regioni sulla formazione (21 dicembre 2011)

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

Scadenze formazione

Figura	Note	Durata del corso	Aggiornamento
Trattori agricoli e forestali	Come sopra	8 ore trattori su ruote 8 ore trattori su cingoli	4 ore/5 anni
Mezzi di movimentazione terra	Come sopra	10 ore escavatori idraulici 10 ore escavatori a fune 10 ore caricatori frontali 10 ore per terne 10 ore per autoribaltabili a cingoli 16 ore per tutte le attrezzature	4 ore/5 anni
Pompe per calcestruzzo	Come sopra	14 ore	4 ore/5 anni
Corso formazione formatori	Il corso costituisce una parte dei sei criteri di qualifica e deve essere accompagnato ad altri criteri.	24 ore	24 ore ogni 3 anni

Obbligatorio in base all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
Previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013